

COMUNE DI CORDIGNANO
Provincia di Treviso



**REGOLAMENTO
LIMITI ESENZIONE VERSAMENTI E
RIMBORSI, INTERESSI,
ARROTONDAMENTI E COMPENSAZIONI
DEI TRIBUTI LOCALI**

INDICE

ART. 1 – Oggetto del Regolamento	Pag. 3
ART. 2 – Determinazione della misura annua degli interessi	Pag. 3
ART. 3 – Importi minimi dei versamenti/rimborsi dei tributi locali	Pag. 3
ART. 4 – Compensazione	Pag. 4
ART. 5 – Arrotondamenti per il pagamento dei tributi locali	Pag. 4
ART. 6 – Disposizioni finali	Pag. 4
ART. 7 – Entrata in vigore	Pag. 4

Art 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 165, 166, 167, 168 e 171 della L. 296/2006, disciplina la misura degli interessi, la compensazione di somme a credito con quelle dovute al comune e gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, in materia di tributi locali.

Art 2 – Determinazione della misura annua degli interessi

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti nella misura del tasso legale
2. Il tasso di interesse così fissato trova applicazione per i provvedimenti (avvisi di accertamento e di rimborso) che verranno emessi dalla data di efficacia del presente regolamento.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art 3 – Importi minimi dei versamenti/rimborsi dei tributi locali

1. Gli importi minimi per effettuare il versamento sono fissati nella seguente misura:
 - per l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - l'importo è pari a € 6,00 (imposta complessivamente dovuta dal contribuente per ciascun periodo d'imposta);
 - per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia temporanea che permanente – TOSAP - l'importo è pari a € 6,00
 - per l'imposta di pubblicità l'importo è pari a € 6,00
2. I contribuenti sono esonerati dall'obbligo del versamento quando il debito finale risulta inferiore o pari ai limiti sopra riportati.
3. I responsabili dei servizi non attiveranno azioni di recupero quando il credito dell'Ente risulti pari o inferiore ai limiti sopra riportati.
4. L'importo minimo per richiedere il rimborso di somme indebitamente versate è fissato nella misura di € 6,00.
5. I responsabili dei servizi non attiveranno azioni di rimborso quando il debito dell'Ente risulti pari o inferiore al limite sopra riportato.

Art. 4 – Compensazione

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1:
 - a) è consentita la compensazione solo a seguito di posizioni debitorie/creditorie relative a provvedimenti di accertamento /rimborso definitivi all'interno dello stesso tributo locale anche se riferito ad annualità d'imposta diverse.
 - b) la compensazione è disposta dal Funzionario Responsabile d'imposta, d'ufficio, previa comunicazione al contribuente, o su istanza di parte.
 - c) la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo tributo;
 - d) nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;
 - e) la compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
 - f) la compensazione non è ammessa sui versamenti in autoliquidazione tra i diversi tributi comunali o all'interno dello stesso tributo per annualità diverse.

Art. 5 – Arrotondamenti per il pagamento dei tributi locali

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 166 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene previsto che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dall' 01/01/2008.